



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno 14/04/2023, alle ore 16:00, presso la sede sociale di via Montegrappa 19/E Terni si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato Sami in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) modifica dello statuto associativo; revoca statuto registrato in data 30 dicembre 2022, n. 1690 serie 3E,
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Paola Acquapendente che propone come segretario verbalizzante Giorgio Annibaldi che accetta.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e constatata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta sul primo punto all'ordine del giorno e prende la parola spiegando che a seguito di comunicazione via mail e telefoniche con l'ufficio preposto presso la Regione Umbria è emerso che lo statuto sociale modificato e registrato in data 30 dicembre 2022 mancava di un articolo che descrivesse la composizione delle attività e delle funzioni dell'organo statutario del consiglio direttivo e quindi carente di un elemento utile ai fini della iscrizione dell'associazione fra gli enti del terzo settore e quindi si è reso necessario modificare di nuovo lo statuto inserendo l'organismo sociale e inserendo le nuove modalità di riunione degli organi sociali descritte all'art. 19. La presidente ribadisce che è necessario modificare lo statuto per diventare ente del Terzo settore con la conseguente necessità di adeguamento dello statuto al dlgs 117/17, ad esempio, al fine di poter partecipare a bandi e a richieste di finanziamento e propone l'approvazione del nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17, revocando il precedente registrato in data 30 dicembre 2022.

La presidente dà lettura integrale del nuovo statuto con le modifiche apportate. Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche allo statuto in vigore che si deve registrare, allegato al presente verbale, e conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, presso l'Agenzia delle Entrate; delibera inoltre di revocare il precedente statuto registrato e autorizza la signora Paola Acquapendente a tale attività se richiesta dall'ufficio competente e a svolgere tutti gli adempimenti necessari per

l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata. Autorizza la presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.30 e sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Amibella - Gigli

Presidente

Paolo Squarupoli

Brescotti Umberto

Silvia Sobotini



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.A.M.I. "Spazio Accoglienza Mediazione Integrazione" Organizzazione di Volontariato ODV

ART. 1

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Dlgs n.117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata S.A.M.I. "Spazio Accoglienza Mediazione Integrazione" Organizzazione di Volontariato" ODV. L'Associazione quale Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n.ro 815 con delibera del 25/03/2011 provvederà ad iscriversi (confermare l'iscrizione) nel Registro Nazionale del Terzo Settore – Sezione "Organizzazioni di Volontariato" – al momento della sua istituzione-operatività.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale a Terni, Via Montegrappa 19/E ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione, attraverso i servizi da essa offerti, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini italiani rispetto alle tradizioni culturali della popolazione immigrata, per una maggiore integrazione tra popolazione migrante e autoctona e supportare l'inclusione sociale e il benessere della popolazione immigrata nel territorio di riferimento. L'Associazione si prefigge lo scopo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo e alla libera espressione delle potenzialità dei soggetti umani, con particolare ma non esclusivo riferimento a soggetti femminili, giovani, immigrati, diversamente abili e quanti altri non godano di condizioni di pari opportunità nella espressione delle loro facoltà creative ed operative, in tutti i campi del vivere civile e sociale. Allo scopo di realizzare le finalità sociali, l'Associazione e s e r c i t a le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. art.5, comma 1, del d.lgs n. 117/2017 : 1)cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art 5,lett.n dlgs n.117/17); 2) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lett.r dlgs n.117/17); 3)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, lett.v dlgs n.117/17); 4) promozione e



tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allo scopo di realizzare le finalità associative l'associazione potrà: fornire servizi di informazione, orientamento e consulenza relative agli aspetti legali, amministrativi e giuridici della permanenza degli stranieri in Italia e finalizzate alla promozione dei diritti della popolazione immigrata; organizzare ed attuare percorsi informativi e formativi per l'acquisizione degli strumenti linguistico - culturali necessari per una completa integrazione della popolazione migrante nella società di accoglienza; prestare servizi di mediazione linguistica e culturale; organizzare interventi finalizzati a favorire e facilitare l'integrazione scolastica degli alunni non italiani: attività di accoglienza, mediazione culturale, laboratori didattici di educazione interculturale e ambientale con riferimento ai principi di ecologia sociale e biodiversità, corsi di alfabetizzazione; promuovere la socializzazione e l'integrazione socio-culturale dei soggetti svantaggiati, in particolare donne immigrate, e il loro accesso ai servizi del territorio; organizzare iniziative finalizzate a favorire il confronto e la collaborazione tra i diversi soggetti preposti all'educazione e alla formazione dei fanciulli, la scuola, la famiglia e gli enti locali; realizzare attività di cooperazione con i paesi terzi, di educazione allo sviluppo e promozione della cittadinanza attiva; organizzare e realizzare eventi per la promozione e la valorizzazione delle tradizioni culturali della popolazione immigrata; promuovere e organizzare convegni, seminari, mostre, spettacoli, eventi e in genere ogni manifestazione finalizzata all'ottenimento dei fini di solidarietà sociale promossi dall'Associazione; promuovere forme di alleanza ed integrazione con altri organismi che condividano gli obiettivi dell'Associazione; assumere iniziative, anche in forma autonoma, di studio, ricerca, progettazione volte al perseguimento dei propri obiettivi e degli scopi sociali; svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà compiere pertanto tutte le operazioni che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano e della normativa vigente in materia, saranno ritenute necessarie per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Dlgs n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. L'Assemblea dei Soci è delegata ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Dlgs n.117/2017 anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

VOLONTARI

ART. 5)

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del socio volontario non può essere



retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate nei limiti massimi e secondo le condizioni preventivamente stabiliti da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

2. I soci volontari che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 6

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge) che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

4. Tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'Assemblea dei Soci domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza; b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. 2. E' compito del Consiglio direttivo, entro trenta giorni, deliberare su tale domanda. 3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 9



1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione di € 10,00, stabilita dall'Assemblea dei Soci anno per anno, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, via mail, pec, fax o messaggio whatsapp, la sua decisione all'Assemblea dei Soci, la quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. La decadenza per morosità è deliberata dal l'Assemblea dei Soci in caso di mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dall'assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del quindicesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via email, fax o pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

2. Le espulsioni sono decise dal l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

1. Gli organi dell'Associazione sono: a. L'Assemblea dei Soci; b. Il consiglio direttivo; Il Presidente.

2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017. 3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del l'Assemblea dei Soci; b. eleggere e revocare i membri dell'Assemblea dei Soci e degli altri organi dell'associazione; c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione; d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere; e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi 4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. 5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, messaggio whatsapp)

purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. 2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata all'Assemblea dei Soci da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti. 3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. 4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 26.

ART. 15

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. 2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi che erano a conoscenza.

ART. 16

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi. I membri del consiglio sono rieleggibili e in caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua



assenza, dal vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i componenti. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il consiglio direttivo redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti e personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci); determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri e comunque una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà via messaggio mail o messaggio whatsapp rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno quattro giorni e in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Art. 17

1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il l'Assemblea dei Soci; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al soggetto individuato tra i soci, dallo stesso.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei Soci, alla quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea dei Soci per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 18

1. Il Presidente cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, Assemblea dei Soci, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Presidente tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del l'Assemblea dei Soci.

Art. 19

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, configui o distanti, video collegati, a condizione



che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati; b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi; c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Art. 21

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 22

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: Libro degli associati, Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Assemblea dei Soci, Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Assemblea dei Soci sulle

questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 23

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi e entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 24

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $3/4$ (tre quarti) degli associati.

ART. 26

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. 2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

N. 384

Serie 3

Data 2.6 APR. 2023

Corrisposti
€ /

(Euro) /

☐ CEDOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO

